

Buona sera a tutte e a tutti.

Ringrazio l'Associazione Camelot, nella persona del suo Presidente, per avermi invitato in qualità di suo iscritto ad essere questa sera qui con Voi per potere parlare, in occasione della festa della donna, degli aspetti di tutela della donna nella nostra legislazione.

Permettetemi di presentarmi mi chiamo Angelo Mongelli, sono un legale specializzato nel diritto penale che, oltre all'attività professionale in proprio, unitamente ad altri colleghi del foro di Milano presta i propri servizi in ausilio delle donne per conto dell'associazione FARE PER BENE ONLUS.

Questa è un'associazione di Milano che sostiene, promuove e tutela i diritti inviolabili della persona, in particolar modo delle categorie sociali più deboli e soggette a discriminazioni come donne, bambini e persone disabili.

E' impegnata in attività a sostegno e creazione di progetti di accoglienza, assistenza legale e psicologica nei confronti delle vittime di discriminazioni, abusi e violenze e di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione alle differenze di genere, discriminazioni, bullismo e cyberbullismo.

Essa è ' partner del **CENTRO SOCCORSO ROSA**: l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, a seguito dell'elevato numero di accessi in Pronto Soccorso di donne che dichiaravano di avere subito traumi conseguenti a violenza da parte di un familiare, ha aperto SOCCORSO ROSA per l'accoglienza e l'assistenza delle vittime e dei loro bambini affidandone la responsabilità alla dott.ssa Nadia Muscialini.

Nel corso del 2013 Soccorso Rosa ha offerto circa 1.000 prestazioni sanitarie complesse alle vittime di violenza domestica ed ha invitato presso gli avvocati con i quali collabora, le donne che avevano necessità di assistenza legale.

La giornata internazionale della donna ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo.

Attraverso un rapido excursus storico Vorrei cercare, di fornirvi alcuni dati e spunti proprio con particolare riferimento ai diritti delle donne nella nostra legislazione italiana.

Per secoli, le donne sono state oggetto e non soggetto delle leggi.

In Italia, solo nel 1919 è stato abolito l'istituto dell'autorizzazione maritale, richiesta sino ad allora per dare validità agli atti di disposizione economico-patrimoniale (donazioni, alienazioni di immobili, cessione e riscossione di capitali, etc.) compiuti da persone appartenenti al sesso femminile.

Il paradosso era che sino al 1919 le nubili e le vedove sono state privilegiate rispetto alle donne sposate, che si pensava fossero "rappresentate" e "tutelate" dai loro mariti. La stessa legge del 1919 che rendeva le donne "capaci di agire" nella gestione dei loro beni privati, le ha anche ammesse al pubblico impiego (tranne che in magistratura e nell'esercito: si sosteneva, ad esempio, che le donne non avessero le qualità di "equilibrio" richieste per fare il giudice in quanto esposte al ciclo mestruale ogni mese, e solo negli anni '60 è stato loro possibile concorrere per ricoprire questa funzione, mentre solo più recentemente è stato concesso alle donne di entrare a far parte delle Forze Armate).

Limitatamente ai diritti politici, però, nulla si è mosso fin dopo la seconda guerra mondiale: l'affermazione del suffragio universale, voluto da Giolitti nel 1912, ribadì infatti l'esclusione delle

donne dal voto amministrativo e politico, e segnò una sconfitta del movimento suffragista italiano. Il ventennio fascista ha segnato un pesante arretramento persino rispetto ai parzialissimi risultati raggiunti nell'Italia liberale e giolittiana.

Il culto virilistico del “capo” e della guerra, il modello di “donna e madre” dedita solo alla casa ed ai figli (assolutamente egemone nella cultura generale, e non solo nell'ideologia fascista), portarono, tra l'altro, al gravissimo passo indietro costituito dal Regio decreto legge del 1938 che limitava la presenza delle donne nell'attività pubblica e privata alla percentuale del 10%.

Lo scopo era evidentemente quello di ribadire la “vocazione” materna e casalinga delle donne, escluse per natura da ogni attività pubblica e solo a fatica “tollerate” come lavoratrici extra-domestiche.

Solo dopo la caduta della dittatura e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il suffragio universale venne esteso alle donne, già con il d.l. luogotenenziale n.23 del 1945.

Fu poi la Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, a porre i principi di tutta la legislazione successiva sui diritti delle donne:

l'art. 3 (“tutti i cittadini...sono eguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso”);

l'art. 29 (“il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza giuridica e morale dei coniugi”);

l'art. 37 (“la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”);

l'art. 48 (“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”);

l'art. 51 (“Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”).

E' questa cornice costituzionale che ha consentito lo sviluppo di una legislazione sotto molti aspetti “rivoluzionaria” per i mutamenti che ha indotto nella condizione delle donne.

Pensiamo solamente, sul piano della vita familiare, all'introduzione del **divorzio** con la legge n.898 del 1970 (confermata nel 1974 con la vittoria del “no” nel referendum popolare per la sua abrogazione); alla riforma del **diritto di famiglia** con la legge n.151 del 1975, che ha sancito, riformando in profondità il codice civile del 1942, la parità degli uomini e delle donne nell'ambito familiare e nell'educazione dei figli; alla legge sull'**interruzione volontaria della gravidanza** (IVG) n.194 del 1978 (anch'essa confermata nel referendum proposto per abrogarla), che ha consentito l'uscita dalla clandestinità dell'aborto “proibito” ma in realtà largamente praticato in condizioni sanitarie spesso inadeguate.

Sul piano del lavoro, leggi fondamentali sono state la 1203 del 1957 sulla **parità salariale**, la 1204 del 1971 sulla **tutela delle lavoratrici madri**, la 903 del 1977 che, superando il concetto di “tutela”, ha affermato il principio della totale parità nel lavoro tra uomini e donne, la legge 125 del 1991 sulle **“azioni positive” contro le discriminazioni sessiste nel lavoro**, la legge 215 del 1992 sull'**imprenditoria femminile**, la n.53 del 2000 che, introducendo i **“congedi parentali”**, si è proposta di armonizzare i tempi del lavoro e della formazione con quelli di cura dei figli.

Nell'ultimo quindicennio, poi, sono state approvate alcune normative che segnano e documentano importanti mutamenti culturali nella percezione del “femminile”: in particolare, la legge 66 del 1996 che, per la prima volta, ha considerato la **violenza sessuale** come un **delitto contro “la persona”**, e non – come sino ad allora stabiliva la sistematica del codice penale - contro “la moralità pubblica e il buon costume”- ha disegnato il nuovo volto delle norme contro la violenza sessuale ed ha inciso profondamente sul Codice Penale- i delitti sessuali sono stati riformulati e la più importante innovazione è stata l'unificazione dei reati di “violenza carnale” e di “atti di libidine” sotto la più generica fattispecie di reato di “violenza sessuale”; da ultimo, la legge 38 del 2009 che, introducendo il reato di **“atti persecutori”** (il cosiddetto “stalking”), consente la punizione di condotte in passato spesso “giustificate” come manifestazioni di semplice ed innocuo gallismo.

Passi da gigante, se si ricorda che ancora poco meno di mezzo secolo fa il reato di adulterio contemplava come solo possibile agente “la moglie adultera”, e che fino al 1981 la “causa d’onore” era considerata una circostanza attenuante dell’omicidio.

DIRITTO DI FAMIGLIA

Desidererei soffermarmi brevemente anche sul diritto di famiglia così come novellato con la legge n. 151 del 1975.

Con tale riforma la condizione della donna è radicalmente mutata: è stata abolita la figura del capofamiglia (soppressa successivamente anche per i soli fini anagrafici) e la donna e l’uomo hanno pari diritti e doveri (L. 151/1975).

La famiglia è uno dei luoghi in cui è più difficile far valere i propri diritti per i legami affettivi tra le persone: è importante capire che vanno rispettati ed è importante non confondere gli affetti con i diritti (art.143 C.C.).

Ogni decisione che riguardi la coppia e i figli va, ad esempio, presa di comune accordo senza prevaricazioni (dove abitare, come educare i figli, ecc.).

Con il matrimonio i coniugi hanno reciprocamente diritto ad essere mantenuti, se non hanno propri mezzi di sostentamento ad essere assistiti.

Hanno inoltre diritti ereditari.

Non si può:

- costringere la moglie a vivere nella residenza scelta solo dal marito: i coniugi, infatti, devono fissare la residenza della famiglia tenendo conto delle esigenze di entrambi;
- escluderla dalle decisioni relative ai figli;
- privarla dei mezzi di sostentamento;
- escluderla dalla gestione anche solo economica della famiglia;
- denunciare la moglie (o il marito) per infedeltà ma l’infedeltà, se provata, può comunque rappresentare un motivo di addebito della responsabilità della eventuale separazione.

La donna può:

- far contare il suo parere in tutte le decisioni che riguardano la famiglia, l’educazione dei figli, la sua stessa vita: la legge prevede piena parità tra i coniugi.
- Oggi infatti, a differenza di un tempo quando la potestà sui figli era esercitata solo dal padre, essa esercitata di comune accordo da entrambi i coniugi.

Ognuno dei coniugi deve contribuire al mantenimento della famiglia: se sei casalinga partecipi attraverso il tuo lavoro familiare (art. 143 C.C.). In caso di profondi dissensi con tuo marito sia sulla scelta della residenza familiare che sull’educazione dei figli, puoi rivolgerti al Giudice (art.145 C.C.).

Attenzione però: la donna gode dei diritti sopra ricordati esclusivamente se sposata!

Se invece è convivente, ha solo il diritto al concorso nel mantenimento e nell’assistenza dei figli comuni.

Al momento del matrimonio può scegliere fra due possibilità di gestire i beni della famiglia: la comunione o la separazione di beni.

Questa scelta è importantissima ed è opportuno, prima di sposarsi, considerare attentamente il regime patrimoniale da scegliere.

Con la *comunione dei beni* (art. 177 C.C.), i beni acquisiti durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali, dei beni posseduti prima del matrimonio, delle donazioni o delle eredità ricevute, diventano di proprietà comune e possono essere amministrati da entrambi. Anche i risparmi ed i debiti sono comuni.

Con la *separazione di beni* (art. 215 C.C.) ogni coniuge rimane proprietario dei propri beni e contribuisce in modo proporzionale alle proprie sostanze alle necessità della famiglia. La separazione dei beni è consigliabile solo nei casi in cui entrambi i coniugi abbiano il proprio reddito sicuro (da lavoro dipendente o professionista).

Brevi cenni sui Diritti Delle Madri Lavoratrici In Gravidanza E Dopo Il Parto

La legge principale a tutela delle donne in gravidanza – maternità è la **legge 151 del 26 marzo 2001**.

Il concetto base è che la donna ha **diritto a 5 mesi di astensione per maternità**.

Può decidere lei se farli decorrere dal settimo o dall'ottavo mese. Nel secondo caso rimarrà un mese in più a casa dopo la nascita. L'[astensione per 5 mesi è comunque obbligatoria](#)

*Quali sono i **diritti** della mamma lavoratrice?*

Il primo diritto è la **tutela dal licenziamento** a partire dal momento in cui è stata comunicata la gravidanza e fino a quando il bambino ha 12 mesi.

Se il datore di lavoro licenzia la donna in stato di gravidanza, sostenendo di non averne avuto comunicazione, la donna ha 90 giorni per produrre il certificato medico dimostrante che già era in stato interessante quando è stato effettuato il licenziamento.

Durante il periodo di gravidanza, la donna non può portare pesi, fare il lavoro notturno, svolgere attività pericolose o stressanti. Non può svolgere turni lavorativi dalle 24:00 alle 6:00.

Durante questo periodo maturano regolarmente ferie e tredicesima

Una volta terminato il congedo di maternità, la mamma lavoratrice ha a disposizione un altro strumento per passare più tempo con i suoi figli.

Ovvero l'**astensione facoltativa** o [congedo parentale](#): ulteriori 6 mesi di astensione facoltativa per i primi 8 anni di vita del bambino. Queste astensioni possono essere usate anche dal padre.

Quindi l'**età-limite del bambino** affinché la mamma o il padre possano usufruire di periodi di astensione facoltativa è 8 anni di età del bambino.

Durante il periodo di astensione facoltativa dal lavoro si riceve un **salario** ridotto in percentuale rispetto a quello che si riceveva prima dell'inizio della maternità.

L'astensione facoltativa è un diritto garantito nell'ambito del contratto e della sua durata.

In altri termini, la lavoratrice ha diritto alla astensione e a tutto ma il periodo lavorativo cessa comunque alla scadenza del termine del contratto.

Durante il primo anno di vita durante il **periodo di allattamento** [la madre può assentarsi](#) due ore al giorno per accudire il bambino. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore si può assentare per una sola ora. Le due ore possono essere usufruite tutte insieme o frazionate. Se all'interno del luogo di lavoro esiste un [nido aziendale](#), *il permesso scende ad un'ora e la madre non può allontanarsi*.

Al **rientro a lavoro** dopo la gravidanza, la mamma lavoratrice ha diritto a ritrovare esattamente il posto che aveva prima di assentarsi.

Se al rientro dopo la gravidanza, alla mamma lavoratrice viene data una **mansione inferiore**, cosa deve fare?

Può agire davanti al Giudice del Lavoro.

In Italia **le donne fra i 25 e i 54 anni con figli fanno più fatica a lavorare** mentre il tasso di occupazione maschile sale proporzionalmente al numero dei figli.

Al di là delle situazioni legali e di leggi e leggine, la **donna in gravidanza** è per alcuni aspetti comunque una **parte debole**.

Esiste quindi una situazione sociale per la quale le donne hanno di fatto meno opportunità.

Al di là delle possibilità di difesa legali, occorre che la prima a volersi difendere sia la donna stessa e non subisca magari per un erroneo calcolo delle possibilità o per la ricerca di una tranquillità solo sperata.

A tutto questo vanno aggiunti i maltrattamenti che purtroppo le donne, in maniera sottile o evidente, subiscono sia a casa che nel luogo di lavoro.

In materia di SEPARAZIONE tra CONIUGI

Va sfatato un luogo comune: non è vero che in caso di separazione è sempre la donna che ha diritto al mantenimento e a stare con i figli.

La legge non sancisce differenti diritti per la madre o per il padre dei minori, ma li considera perfettamente alla pari sul piano giuridico, attribuendo loro medesimi diritti e doveri verso i figli.

Tuttavia, il ruolo sociale della donna, quale soggetto solitamente più debole anche da un punto di vista economico, fa sì che il più delle volte sia lei a beneficiare del mantenimento da parte dell'ex coniuge, ben potendo, in ogni caso, prevedersi anche il contrario.

Inoltre la fisiologica maggior vicinanza al bambino alla figura materna, specie se in tenera età, fa sì che di norma, in caso di separazione, la prole venga collocata presso la madre e, in alcuni casi, a questa affidata, con diritto di abitazione nella casa familiare; ciò non toglie la possibilità che il giudice possa affidare il minore anche al padre nel caso che la madre si mostri inadeguata al suo ruolo.

DECRETO LEGGE NUMERO 93 DEL 14 AGOSTO 2013 IN TEMA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE.

Breve sintesi del decreto legge convertito nell'Ottobre dello scorso anno.

In questa sede desideriamo prestare attenzione, **al Capo I del decreto legge intitolato "Prevenzione e contrasto della violenza di genere" che si sviluppa in cinque articoli.**

Si tratta di disposizioni in parte collegate alla recente ratifica da parte del Parlamento (cfr. legge 27 giugno 2013 n. 77) **della Convenzione di Istanbul** sulla violenza contro le donne e quella

domestica, ancorché non (tecnicamente) attuative della Convenzione medesima che, in oggi, non è ancora entrata in vigore in attesa della ratifica da parte di altri Stati.

In particolare, l'articolo 1 introduce tra le aggravanti del delitto di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.) la circostanza che il fatto sia avvenuto alla presenza di minore degli anni diciotto (**violenza cd. "assistita"**).

Lo stesso articolo introduce, con il suo secondo comma, dopo il comma 5bis dell'articolo 609 ter, primo comma, del codice penale, le lettere 5 ter e 5 quater che contengono due nuove aggravanti al delitto di violenza sessuale: se la vittima è **una donna in stato di gravidanza (5ter) o se il fatto è consumato a danno del coniuge, anche divorziato o separato, o di persona legata o già legata in passato da relazione affettiva a prescindere da uno stato di convivenza.**

Modificato e rimodellato anche l'articolo 612bis del codice penale con l'estensione delle circostanze aggravanti mediante la cancellazione del riferimento al carattere "legale" della separazione e l'aggiunta di ulteriore fattispecie aggravante consistente nell'**utilizzo di strumenti informatici o telematici**, circostanza questa applicabile a qualunque autore del delitto.

Viene sancita l'irrevocabilità della querela proposta, incidendosi quindi sul regime di procedibilità del reato.

L'ultimo comma dell'articolo in esame toglie ogni discrezionalità al Questore, rendendo cogente l'adozione dei provvedimenti in materia di armi a carico dello *stalker*.

L'articolo 2 incide su diverse norme del codice di procedura penale sulle quali non riteniamo di soffermarci e che ci limitiamo a riassumere, nel contenuto modificato e nella loro sostanza:

- estensione **dell'arresto in flagranza** ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, modifica che avrà efficacia successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione;
- introduzione dell'articolo **384 bis nel codice di procedura penale "Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare"** il quale dispone una nuova misura pre-cautelare adottabile dall'autorità di polizia giudiziaria, su autorizzazione del Pubblico Ministero, a carico di chi sia stato colto in flagranza dei delitti indicati dall'articolo 282 bis c.p.p., consistente nell'allontanamento coatto dalla dimora familiare e dal divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; la misura troverà applicazione in presenza di fondati motivi che facciano ritenere una reiterazione della condotta criminosa con grave e attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica della persona offesa;
- l'estensione ai procedimenti per maltrattamenti delle **modalità protette di acquisizione delle testimonianze**;
- l'inserimento tra i procedimenti la cui trattazione deve rivestire **priorità assoluta** ex articolo 132bis delle norme transitorie al c.p.p. quelli conseguenti ai reati di cui all'intervento normativo;
- l'inserimento di questi reati nel novero di quelli per i quali è prevista l'ammissione in deroga ai limiti reddituali al **gratuito patrocinio a spese dello Stato**.

Tra le altre misure previste nel Capo I da segnalare la possibilità **di rilascio di permesso di soggiorno a favore delle vittime degli atti di violenza** a titolo di protezione e come indicato dalla convenzione di Istanbul.

Da ultimo, una serie di misure di prevenzione che vedono protagoniste le forze dell'ordine dislocate sul territorio e il Questore e altre attività di salvaguardia, sensibilizzazione e tutela a carattere multidisciplinare e trasversale con l'interessamento di diversi organi operativi e dei centri anti-violenza (ammonimento su segnalazione anonima di un fatto riconducibile a violenza domestica e possibile richiesta al prefetto di sospensione della patente sino a 3 mesi).

Al termine di questo mio sommario excursus, che non può che rappresentare un mero abbozzo, si possono trarre alcune conclusioni, anche se provvisorie:

a) dal secondo dopoguerra in poi, il legislatore italiano (spesso-peraltro - "legislatore" in senso letterale, e cioè maschio, vista la perdurante scarsa presenza delle donne in Parlamento) è stato tutto sommato capace di tradurre in norme giuridiche molti dei principi costituzionali che abbiamo ricordato all'inizio;

b) il "problema delle donne" nel nostro paese, perciò, non è tanto o soprattutto di leggi mancanti o carenti, quanto piuttosto di mentalità e di cultura, entrambe ancora fortemente segnate dall'ideologia paternalista e familista, che ha come rovescio della medaglia l'uso del corpo femminile come merce di scambio e "status symbol";

c) ciò non toglie che sia ancora sull'applicazione delle leggi, ed oggi anche sulle azioni positive (rese possibili dalla introduzione nell'art.51 Cost. del concetto di "pari opportunità" con la legge costituzionale n.1/2003) che bisogna puntare per dare sostanza e fondamento alla "parità" ed all'"eguaglianza" civile e politica tra uomini e donne;

d) occorre perciò che sempre più donne diventino, a tutti i livelli (europeo, nazionale, regionale), legislative e titolari di cariche e di funzioni politiche.